



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10018 - Tel. (0125) 51.009 - 51.445 - 516.552 - Fax (0125) 516.539

C. FISC. / P. IVA 01700790015

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA

SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI

DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10/2001

- Art. 1 -

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per le violazioni alle disposizioni di regolamenti comunali.

- Art. 2 -

Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le violazioni ai regolamenti comunali del Comune di Pavone Canavese per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonchè per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime.

- Art. 3 -

Limite minimo e massimo

Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali del Comune di Pavone Canavese, nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa da £. 50.000 (cinquantamila) a £. 1.000.000 (un milione).

Nel caso di Regolamenti Comunali che prevedono espressamente una sanzione amministrativa da un minimo ad un massimo edittale per violazioni alle norme contenute si continueranno ad applicare le sanzioni in precedenza fissate.

- Art. 4 -

Pagamento in misura ridotta

In applicazione al principio di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, essendo la quota più favorevole rispetto al terzo del massimo previsto, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione di cui all'art. 2, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

- Art. 5 -

Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Segretario Comunale del Comune di Pavone Canavese, individuato ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

- Art. 6 -

Scritti difensivi - Ordinanza ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Segretario Comunale scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Segretario Comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Il pagamento è effettuato presso il Comando Polizia Municipale di Pavone Canavese o su c/c postale n. 10330108, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

- Art. 7 -

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

- Art. 8 -

Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- Art. 9 -

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rimando alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento assume validità dal momento dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle disposizioni di norme dei regolamenti del Comune di Pavone Canavese sino ad eventuale ridefinizione delle materie di legge.